

Pubblicato il 27/06/2017

N. 00342/2017 REG.PROV.CAU.
N. 00717/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 717 del 2017, proposto da:

Ditmir Beluli, rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuela Bertucci, Leonardo Latini, con domicilio eletto presso lo studio Emanuela Bertucci in Firenze, viale G. Amendola, 20;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Grosseto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Firenze, via degli Arazzieri, 4;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento del Questore di Grosseto prot. 70-Cat.A.12/2017-Imm. del 10

aprile 2017 (doc. 1) e notificato al ricorrente in data 12 aprile 2017, di revoca per permesso

di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (d'ora innanzi, per brevità "PDS UE") n.

I01583000 e diniego di concessione di diverso permesso di soggiorno ad altro titolo nonché

per l'annullamento di ogni altro atto antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto e/o

conseguente, anche infraprocedimentale, e comunque connesso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Grosseto;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2017 il dott. Saverio Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il ricorso non appare sfornito di fumus boni iuris, alla luce delle seguenti circostanze:

- trattandosi della revoca di un permesso U.E. per soggiornanti di lungo periodo, per costante giurisprudenza (anche del Consiglio di Stato), non è sufficiente una motivazione basata solo su una sentenza di condanna (anche se riferita ad una fattispecie di reato grave, come si verifica nel caso in esame), alla quale non può attribuirsi carattere automaticamente ostativo al mantenimento del titolo posseduto dal cittadino straniero;

- nella fattispecie, non risultano affatto valutati, in comparazione con l'interesse alla tutela della sicurezza pubblica, i profili relativi all'inserimento familiare e lavorativo del ricorrente nel territorio nazionale (di cui si dà atto nel medesimo provvedimento impugnato) anche ai soli fini dell'eventuale rilascio di un permesso di soggiorno ordinario;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) accoglie la domanda cautelare e per l'effetto:

- a) sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 4 ottobre 2017.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2017 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Romano, Presidente, Estensore

Luigi Viola, Consigliere

Alessandro Cacciari, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Saverio Romano

IL SEGRETARIO